

16/11/2007 - Indipendenza delle strutture di controllo interno

E' corretto che la struttura di Compliance Officer e quella di Risk Manager siano gerarchicamente subordinate al Capo della Struttura Esecutiva?

Trattandosi di strutture di controllo di secondo livello, la subordinazione al Capo della Struttura Esecutiva è consentita; non lo è invece per la struttura di controllo di terzo livello (Internal Auditing) in quanto l'art.VII.IX.6, al comma 1 lettera a), stabilisce che "deve non dipendere gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ed al comma 2 lettera c), che "deve poter estendere la propria attività di revisione fino ai livelli più alti dell'organizzazione aziendale, incluso il Capo della Struttura Esecutiva, rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione". Tali presidi di indipendenza non vengono invece imposti per il Compliance Officer (art.VII.IX.7) e per il Risk Manager (art.VII.IX.8) che, anche in ragione di ciò, sono soggetti all'attività di revisione interna al pari delle strutture operative, pur essendo strutture dedicate al controllo, nel rispetto del principio di separatezza di cui all'art.VII.IX.4 comma 1 lett. c).